



Repertorio n.

70820

ATTO DI CONVENZIONE

TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO E
L'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO

ONLUS" CON SEDE A PALERMO, VIA BRANCACCIO, 461

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici. Il giorno

sei aprile
6/4/2011

In Palermo, via Ausonia n. 69, al Comune di Palermo, Settore Urbanistica ed Edilizia.

Innanzi a me dottor Francesco Pizzuto, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile di Palermo,

sono presenti:

1) Il COMUNE DI PALERMO, con sede in Palermo (PA), Piazza Pretoria, codice fiscale 80016350821, rappresentato dall'Arch. Polizzi Vincenzo, nato a Palermo il 23 luglio 1959, Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia, domiciliato per la carica presso i locali siti in Palermo, via Ausonia n. 69, di seguito brevemente denominato "COMUNE", avvalendosi all'uopo dei poteri conferitigli dalla vigente legislazione e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 500 del 30/10/2009, che in estratto autentico si allega al presente segnata di lettera "A".

2) Artale Maurizio, nato a Palermo il 6 giugno 1963, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ONLUS", con sede in

Palermo, via Brancaccio n. 461, ove per la carica di [redacted] il
seguente numero di codice fiscale: 97112590829, autorizzata alla stipula del
presente atto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, giusta deliberazione
del 9 febbraio 2011, che in estratto autentico si allega al presente seguito di
lettera "B,

PREMESSO CHE


Muscato Palmu
L'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostra ONLUS", fondata da
Don Giuseppe Puglisi il 29/01/1985, eretto in Ente Morale con D.M. del
22/09/1999, con sede a Palermo Via Brancaccio, 461 è proprietaria del lotto
di terreno e dei fabbricati rurali siti nel Comune di Palermo, in via San Ciro,
giusta atto di compravendita da me notaio ricevuto in data 23/12/1998,
repertorio n. 60073, raccolta n. 20825, registrato a Palermo l'11/01/1999 al
n. 406 serie IV, identificati al Catasto Terreni di Palermo al foglio 76:
particella 68 di are 52,89, il terreno; ed i fabbricati rurali: alla particella 168,
di centiare 64, e 286, di centiare 55.

Dette tre particelle risultano oggi soppresse, e sostituite dalle seguenti:

- particella 1170, are 52,88 che comprende le soppresse particelle 168, 1166
(derivante dalla particella 68), e 1169 (derivante dalla particella 286).

- particella 1167, are 1,04 (derivante dalla soppresa particella 68).

- particella 1168, are 0,16 (derivante dalla soppresa particella 286).

M. Scudato

L'Associazione con nota assunta al prot. del Settore Urbanistica n. 797757
del 17/11/2008 a firma del Signor Artale Maurizio, n.q. di legale
rappresentante dell'Associazione, ha chiesto una variante allo strumento
urbanistico dell'area in cui ricade il suddetto lotto, da Z.T.O. "E1" Sede
stradale e Z.T.O. B2 a zona compatibile con la realizzazione di un campo

polifunzionale e contestualmente ha richiesto l'approvazione dello schema di convenzione ex art. 19 delle N.T.A.

Il progetto di realizzazione di un Campo polifunzionale presentato dal Centro Padre Nostro, finalizzato non soltanto alla riqualificazione di un'area oggetto di vandalismi e discarica, ma soprattutto alla creazione di una struttura che appartiene al quartiere, di sostegno e formazione per i giovani, è stato condiviso dall'Amministrazione Comunale ed il Sindaco di Palermo, nella qualità di funzionario delegato per la legge 285/97, con Determinazione Sindacale n° 338 del 13/12/07 e con successivo atto di sub-impegno n. 301 del 21/02/08, ha acquisito "il progetto di campo polifunzionale di riqualificazione ambientale, ricadente nell'int. 24 "Recupero spazi verdi" del Piano Territoriale dell'Infanzia e dell'Adolescenza" ex L. 285/97, impegnando per la realizzazione del medesimo un importo di €. 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2007.

Con Atto d'obbligo stipulato in data 14/11/08 il Signor Artale Maurizio, responsabile della gestione del progetto, si è impegnato a realizzare il campo polifunzionale, consentendo l'uso pubblico della struttura.

Con delibera di C.C. n. 500 del 30/10/2009 è stata adottata la variante allo strumento urbanistico che destina l'area a "Servizi pubblici ed Attrezzature per Attività Collettive"V5 .- Impianti sportivi secondo la classificazione prevista dall'art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. e con successivo Decreto DRU n. 274 del 25 maggio 2010, che in copia autentica si allega al presente segnato di lettera "C", la Variante al PRG è stata approvata.

Le Norme tecniche di Attuazione del PRG, (elaborato P3a), prevedono all'art. 24 comma 5 che le suddette Zone speciali possano essere realizzate

oltre che dai soggetti pubblici, anche da soggetti privati previa convenzione volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere. Tale convenzione è prevista espressamente all'art. 19 comma 3 delle N.T.A. del PRG per le Z.T.O. " F" ed ad essa si rimanda al citato art. 24 comma 5.

L'intervento in oggetto fa parte del "Piano Territoriale dell'infanzia e dell'Adolescenza" ex L. 285/97 ed è stato inserito come int. 24, "Recupero spazi verdi", ed è stato determinato un sub impegno di spesa per un importo di €. 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2007.

Le spese conseguenti alla approvazione del presente atto sono a carico del richiedente.

RILEVATO CHE

L'opera che si intende realizzare ricade all'interno del Foglio di mappa n. 76 del Comune di Palermo, al foglio 76: particella 68 di are 52,89, il terreno; ed i fabbricati rurali: alla particella 168, di centiare 64, e 286, di centiare 55, per una superficie catastale complessiva di mq 5.408,00.

Detti immobili ricadono in Aree interessate da inondazioni ed alluvionamenti (art. 3 delle N.T.A.) pertanto il progetto è stato corredato da relazione geologica di carattere geognostico e/o idrologico e idrogeologico redatta dal Geologo dr. Maria Rizzo dalla quale risulta che il sito in esame presenta caratteristiche idonee all'attuazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente ed offre sufficienti garanzie di equilibrio stabile e duraturo nel tempo, del che è stato ottenuto nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile della provincia di Palermo ai sensi della L. 64/74 ai fini della variante.

Su porzione dell'area di che trattasi, precisamente in prossimità delle

particelle 68 (oggi soppressa e compresa nella partucella 1170), e 286 (oggi soppressa e che ha dato origine alla particella 1168 di are 0,16, fabbricato rurale, ed alla particella 1169 anch'essa oggi soppressa e ricompresa nella particella 1170) del foglio di mappa n. 76 (quella ricadente su Via Fichidindia) si snoda la Regia Trazzera n. 255 per la quale è stata fatta richiesta da parte dell'Associazione di accertamento presso il Servizio Demanio Trazzerale della Regione Siciliana per la relativa affrancazione.

L'area oggetto dell'intervento ha forma trapezoidale, confina ed è accessibile dalle Vie: Fichidindia, San Ciro e F.sca P. Pennino, su due lati confina con proprietà aliena.

Il progetto è costituito dagli elaborati allegati alla Variante ed approvati congiuntamente a questa e i parametri previsti nel medesimo progetto non potranno subire modifiche relativamente a mantenimento dell'agrumeto esistente, recupero della vasca e dei muri di confine esistenti, mantenimento della volumetria esistente.

L'Associazione proponente risulta in possesso dei requisiti necessari per la stipula della convenzione ai sensi della Proposta di regolamento all'esame del Consiglio Comunale in quanto ha esibito:

- Atto costitutivo della Associazione che evidenzia, tra le finalità, quella per cui ha richiesto la realizzazione dell'opera.
- Mancanza di carichi pendenti penali, di fallimenti e corredata da certificazione antimafia da cui si evince che non sussistono impedimenti di legge che precludano la possibilità di stipulare convenzione con la pubblica amministrazione.
- Atto di proprietà dell'area che attesta la totale disponibilità della stessa, con

allegata richiesta di autorizzazione presso il
Servizio Demanio Trasmonte della Provincia di Reggio Emilia per l'affrancazione
della parte interessata dalla presenza della nuova struttura.

- Documentazione attestante di essere abilitata alla gestione dell'attività, ovvero gestore.
- Piano dell'attività per almeno un decennio, mostrando le capacità economiche e gestionali.

L'intervento consiste in: realizzazione di un Campetto di calcio a 5, e n.1 campo polivalente basket-pallavolo-tennis, ristrutturazione dell'edificio rurale esistente da trasformare a locale spogliatoi, recupero della cisterna idrica esistente, realizzazione di tribune in ferro, mantenimento dell'agrumeto esistente realizzazione di un piccolo parcheggio interno al lotto destinato agli utenti.

Il Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed edilizia Arch. Polizzi Vincenzo ed il Signor Artale Maurizio, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione proprietaria dell'area e di gestore della struttura.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità dell'iniziativa

2.1. La presente convenzione, stipulata ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma quinto e dell'art. 19 commi 3, 4, 5, delle N.T.A. del vigente P.R.G., il cui schema si approva in uno con deliberazione di Variante Urbanistica di C.C. n° 500 del 30/10/2009 allegata sotto la lettera "A" al



c
c
A
4.
qu
a

presente, regola i rapporti e le reciproche obbligazioni tra:

- l'Associazione Centro di accoglienza Padre Nostro ONLUS, soggetto proponente la realizzazione di un centro polivalente sportivo nell'area descritta in premessa così come individuata nella planimetria catastale che, allegata al presente atto sotto la lettera "D", ne costituisce parte integrante.

1. Dirigente Coordinatore del Settore Urbanistica ed Edilizia, il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma in qualità di Dirigente in rappresentanza del Comune di Palermo.

Detta iniziativa ha finalità volta alla realizzazione di Servizi e attrezzature ad uso pubblico, nel rispetto di patti e condizioni contenuti nella presente convenzione al fine di assicurare l'interesse pubblico concreto e la fruizione delle attrezzature da parte della collettività.

2.2. Il Comune si riserva di apportare ogni modifica ritenuta necessaria sia alla proposta progettuale che alla proposta gestionale dell'intervento.

2.3. Qualsiasi modificazione relativa alla gestione del complesso deve essere concordata con il Comune, su istanza motivata dell'Associazione, così pure l'eventuale variazione della destinazione d'uso di parte delle opere.

ART. 3 - Gestione delle opere

3.1 Il Comune consente all'Associazione, la gestione delle opere previste nel centro polivalente secondo gli scopi indicati all'art. 2, della presente convenzione e con gli obblighi riportati nel seguente art. 4.

ART. 4 - Obblighi a carico del gestore

4.1 L'Associazione si impegna a cedere all'Amministrazione Comunale quota parte della particella n. 68 del foglio di mappa n. 76 destinata nel PRG a sede stradale e si impegna altresì a realizzare la suddetta sede

gratuitamente e senza alcun onere per l'Amministrazione comunale nei modi che l'Amministrazione richiederà.

4.2. L'Associazione si impegna a dare inizio ai lavori entro mesi 12 dal rilascio della concessione ed a realizzare l'opera di cui in premessa entro mesi 36 dall'inizio degli stessi. Qualora il soggetto attuatore entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto non avesse attivato la richiesta di concessione, il Comune potrà rivalersi riscuotendo la polizza fideiussoria, di cui all'art. 11, stipulata dall'Associazione per la sottoscrizione della presente convenzione.

4.3. L'Associazione si impegna a gestire il complesso sportivo per fini ed usi esclusivamente pubblici ed a garantire il libero accesso a chiunque volesse usufruire dei servizi da essa offerti, garantendone l'incolumità di persone e cose.

4.4. L'Associazione si impegna inoltre a consentire, secondo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale, previo parere della V Commissione, nei modi e nelle modalità da concordare con il Settore Pubblica Istruzione e/o i S.S.T. della Circoscrizione, l'utilizzo gratuito della struttura da parte delle Associazioni di Volontariato, delle scuole pubbliche materne, elementari e medie, scuole superiori purché prive di spazi per lo svolgimento di attività di educazione fisica. Le classi dovranno essere accompagnate dagli stessi insegnanti che vigileranno sull'incolumità degli alunni.

4.5. L'Associazione istituirà due corsi gratuiti pomeridiani, per i ragazzi residenti nella zona anche su indicazione dei S.S.T. della Circoscrizione, a scelta tra le seguenti discipline: basket, pallavolo, tennis, calcetto, per cui

l'impianto, con il personale che, data la natura dell'Associazione, generalmente è costituito da volontari.

L'Associazione si impegna a fornire per la durata della convenzione il corredo sportivo (tuta, borsa, scarpe) per lo svolgimento delle attività inerenti le discipline in oggetto.

Per la durata della convenzione è vietato l'utilizzo a scopi di lucro anche sotto forma di rimborso spese.

4.6. L'Associazione si farà carico di concordare annualmente con il Settore Pubblica Istruzione e con la Circoscrizione, le modalità di attuazione dei precedenti commi.

4.7. Tutte le opere relative agli allacciamenti dell'impianto ai servizi pubblici (fognatura, acqua, gas, ed altri eventuali impianti) sono a carico della Associazione, inoltre, la stessa dovrà assicurarne la relativa manutenzione.

4.8. Il gestore dovrà essere in regola con gli Enti previdenziali per quanto riguarda il personale dipendente qualora ne faccia uso, considerato che, data la natura dell'Associazione, generalmente, verranno impiegati volontari.

4.9. Qualora si dovessero rilevare gravi comportamenti causanti danni anche di carattere morale per l'Amministrazione si procederà all'annullamento della convenzione e all'indizione del bando per la ricerca di nuovi gestori come specificato all'art. 11.

ART. 5 - Esecuzione delle opere

5.1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dalla Associazione varianti od addizioni se non in conformità alle prescrizioni urbanistiche. I tempi di realizzazione dell'opera non potranno superare quelli

previsti dall'art. 4 della L.10/77 e comunque dovranno rispettare il crono programma allegato alla richiesta.

5.2. L'Associazione dovrà nominare tutte le figure tecniche previste dalle norme di legge.

5.3 L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione e dovrà essere collaudata da tecnico abilitato, diverso dal Direttore dei lavori, entro i successivi 90 giorni l'opera dovrà essere agibile e funzionante in ogni sua parte, con l'arredo ed il personale necessario che data la natura dell'Associazione sarà costituito generalmente da volontari. A tal fine l'Associazione dovrà provvedere a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'ottenimento dell'agibilità compreso il certificato d'uso di cui all'art. 18 della L. 64/74. L'opera potrà essere utilizzata soltanto dopo l'acquisizione dei predetti certificati.

5.4. Tutti gli oneri compresi quelli di natura economica sono a carico della "Associazione".

5.5. Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti della Associazione con i suoi eventuali appaltatori, fornitori o terzi in genere.

5.6. L'Associazione rimane obbligata ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico e le attività agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il gestore dovrà garantire che si avvarrà nella realizzazione dell'opera di imprese in regola con le certificazioni antimafia e con le norme in materia di obblighi sociali dando comunicazione all'Amministrazione del nome dell'impresa esecutrice dei lavori di eventuali subappaltatori, fornitori e del Direttore dei Lavori impegnandosi altresì a comunicare qualsiasi tentativo di irregolarità o



l
c
si
A
7.
str
cor
7.2.
non

distorsioni nella fase di attuazione.

5.7. La qualità e le caratteristiche dei materiali debbono essere non inferiori a quelle riportate nel Prezzario regionale vigente.

ART. 6 - Proprietà delle opere e diritto di prelazione

6.1. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dalla Associazione in forza del presente atto, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dalla predetta Associazione restano di proprietà della stessa.

6.2. Il Comune vanta diritto di prelazione, nel caso in cui l'Associazione decidesse di vendere o cedere diritti reali del complesso. Il prezzo d'acquisizione sarà determinato in misura pari all'indennità di espropriazione calcolata con la normativa vigente al momento dell'esercitazione di tale diritto.

6.3. Qualora l'Associazione vendesse o cedesse diritti reali del complesso ad un terzo, la presente convenzione dovrà far parte integrante del contratto, pena sanzione e conseguenziale decadenza per inosservanza della medesima.

Il terzo sarà sottoposto ai medesimi obblighi e vincoli imposti dalla presente convenzione all'Associazione, compreso il diritto di prelazione di cui al superiore punto 2.

Art. 7 - Oneri di manutenzione

7.1. L'Associazione dovrà eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del complesso in oggetto della presente convenzione.

7.2. L'Associazione ai fini di assicurare la fruibilità pubblica dell'immobile, nonché il decoro, ne effettuerà la manutenzione ordinaria e straordinaria ogni

qual volta se ne renderà necessaria per la fruizione generale dell'immobile.

7.3. In caso di riscontri di carenze di manutenzione o di cattiva gestione delle opere, sarà ingiunta l'esecuzione dell'adeguamento della gestione che dovrà essere eseguita entro 10 gg. dalla disposizione. In caso di non esecuzione si provvederà con la chiusura del complesso fino all'attuazione di quanto prescritto. Tutto ciò anche se le condizioni delle opere o parti di esse non costituiscano immediato pericolo per l'incolumità dei frequentatori e gli addetti.

7.4. In caso di inerzia l'Amministrazione Pubblica potrà intervenire in sostituzione ripetendo le spese effettuate con l'incremento del 10% per spese generali.

ART. 8 - Verifica dell'attuazione della convenzione

8.1. Annualmente l'Associazione redigerà e consegnerà al Settore competente, in relazione all'attività svolta, una relazione tendente a dimostrare di avere dato adempimento agli obblighi previsti in convenzione.

La relazione così vidimata sarà trasmessa al Settore Urbanistica per l'inserimento nel fascicolo competente al Settore Urbanistica, che detiene il repertorio, la verifica finale degli adempimenti previsti nella convenzione.

ART. 9 - Responsabilità dell'Associazione

9.1. L'Associazione resta, sempre, responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

9.2. In ogni caso, l'Associazione si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e

Murcinto

Della



degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del complesso.

ART. 10 - Durata della convenzione e fidejussioni

10.1. La convenzione avrà durata quindicinale a partire dall'effettivo avvio della fruizione pubblica. Potrà essere rinnovata su richiesta delle parti, previo accertamento dell'effettivo rispetto delle pattuizioni convenute con la suddetta convenzione. Nel periodo tra la stipula della convenzione e l'avvio della fruizione dovrà essere vigente polizza fideiussoria sottoscritta dal gestore pari all'1% dell'ammontare dell'intervento determinato sulla base del costo della struttura. Considerato che l'Amministrazione Comunale si è già impegnata a sostenere finanziariamente l'Associazione nell'erogazione e nella qualificazione del servizio, stanziando la somma di €. 400.000,00, con impegno finanziario sui fondi statali ex L. 285/97 esercizio finanziario 2007-int. 24, e che a garanzia di tale finanziamento è stata già prestata dall'Associazione dal 19/11/08 una fideiussione per un valore di € 160.000,00 che via via raggiungerà l'importo totale garantito di €. 400.000, lo svincolo di tale fideiussione sarà subordinata anche al nulla osta del Settore Urbanistica. Prima dello svincolo comunque, a garanzia della regolare gestione dell'impianto nel rispetto di questa convenzione sarà prestata una ulteriore fideiussione pari allo 0,005% del predetto importo di €. 400.000,00.

10.2. Tale polizza sarà rilasciata da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 107 del D.L. 385/93, nonché autorizzato alla costituzione di cauzione

con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, ai sensi della L. 348/82, con firme autenticate e dovrà riportare la dicitura "rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito".

10.3. Qualora si verificassero inadempienze da parte del gestore tale polizza verrà riscossa dal Comune e l'Amministrazione procederà come indicato al paragrafo seguente.

10.4. Qualora il titolare dell'intervento non intendesse rinnovare la convenzione e/o i proprietari dell'area non proponessero un nuovo gestore l'Amministrazione Comunale, qualora non intendesse provvedere a gestire direttamente la struttura, procederà, in sostituzione del proprietario, con un bando pubblico alla individuazione di un nuovo gestore della struttura, senza che i proprietari possano opporsi a tale azione. Nel bando, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, verranno specificati i titoli che dovranno comunque essere equivalenti o migliorati rispetto a quelli del precedente gestore e gli oneri per il subentro, tra i quali l'affitto dell'immobile calcolato, da versare all'Associazione, tenendo conto del rapporto convenzionale con la Amministrazione Comunale.

ART. 11 - Clausola risolutiva

11.1 Il Comune si riserva di avvalersi nei confronti dell'Associazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, per iscritto, anche per una sola delle seguenti cause:

a) scioglimento dell'Associazione ovvero laddove nella struttura del concessionario si verificano fatti che comportino diminuzione della capacità

Man mano
Pellu



tecnica tali da non consentire la prosecuzione dell'attività per la quale la presente convenzione è stata sottoscritta, e sempre che entro 30 giorni dalla notifica degli atti non provveda al ripristino delle condizioni de quo.

b) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere per cause attribuibili alla Associazione.

c) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali e senza previo accordo del Comune, e sempre che entro 30 giorni dalla notifica degli atti non provveda al ripristino delle condizioni de quo.

d) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del complesso senza giustificato motivo.

e) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, il complesso per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione, e sempre che entro 30 giorni dalla notifica degli atti non provveda al ripristino delle condizioni de quo.

Si significa che l'Associazione potrà affittare la struttura o firmare delle convenzioni con Enti Pubblici e Privati, fuori dal calendario concordato con il Settore dell'Amministrazione Comunale, competente per materia, sempre nel rispetto dell'uso pubblico dell'impianto.

Nel perdurare delle ipotesi sopra indicate, a seguito della risoluzione della convenzione, il Comune acquisirà la proprietà del complesso.

Nel caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui all'art. 4 e previsti dalla Convenzione l'Associazione decade dal finanziamento.

ART. 12 - Definizione delle controversie e conciliazione

12.1. In caso di insorgenza di controversie tra le parti, in ordine alla validità d'interpretazione, applicazione, esecuzione della convenzione e di quanto

previsto all'art. 10.3 sarà devoluta alla decisione del C.C..

ART. 13 - Repertorio delle Convenzioni

13.1 Copia conforme della presente convenzione, sottoscritta, completa di tutti gli elaborati e gli estremi di registrazione sarà depositata presso il Servizio competente del Settore Urbanistica ed Edilizia, che avrà cura di trasmetterla in copia al Settore Edilizia Scolastica, alla Circoscrizione competente, al Servizio Edilizia Privata, ai fini della verifica dell'applicazione degli adempimenti della Convenzione e/o fruizione dell'uso delle attività previste in convenzione a favore dell'Amministrazione Pubblica.

M. Scuto



ART. 14 - Spese contrattuali

14.1. Le spese del presente atto e conseguenziali, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'Associazione.

ART. 15 - Le spese riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto oggetto del finanziamento di euro quattrocentomila/00 (€ 400.000,00) devono essere opportunamente rendicontate. In mancanza verrà prevista la revoca per le parti non rendicontate.

Aut. Municipale

Le imprese attuatrici dell'opera devono essere munite di certificazioni di legge da trasmettere agli Uffici comunali competenti prima dell'esecuzione delle opere.

Il Comune procederà al collaudo delle opere in oggetto.

ART. 16 - Allegati

16.1. E' stata omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dalle parti.





[Large scribbled-out text covering the top half of the page]

Il

presente stampato con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me personalmente completato e letto ai comparenti che l'approvano, occupa diciassette facciate fin qui di cinque fogli di carta. Sottoscritto alle ore

undici

Vincenzo Peluso

[Handwritten signature]



[Handwritten signature or scribble overlapping the seal]